



AUTORITÀ PER LE
GARANZIE NELLE
COMUNICAZIONI

DELIBERA N. 375/20/CONS

**DIFFIDA ALLA SOCIETÀ FANDANGO TV S.R.L. AL PAGAMENTO DEL
CONTRIBUTO DOVUTO ALL'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE
COMUNICAZIONI PER L'ANNO 2019**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 6 agosto 2020;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante *“Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”*;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante *“Codice delle comunicazioni elettroniche”*;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante *“Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici”*;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)”* e, in particolare, l'art. 1, commi 65 e 66;

VISTO, in particolare, l'art. 1, comma 65, della legge n. 266 del 2005, il quale stabilisce che, a decorrere dall'anno 2007, le spese di funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni *“sono finanziate dal mercato di competenza, per la parte non coperta da finanziamento a carico del bilancio dello Stato, secondo modalità previste dalla normativa vigente ed entità di contribuzione determinate con propria deliberazione da ciascuna Autorità, nel rispetto dei limiti massimi previsti per legge, versate direttamente all'Autorità”*;

VISTO l'art. 1, comma 66, della citata legge n. 266 del 2005, che fissa in sede di prima applicazione, per l'anno 2006, *“l'entità della contribuzione in misura pari all'1,5 per mille dei ricavi risultanti dall'ultimo bilancio approvato prima della data di entrata in vigore della presente legge stabilendo che, per gli anni successivi, eventuali variazioni della misura e delle modalità della contribuzione possono essere adottate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi del comma 65, nel limite massimo del 2 per mille dei ricavi risultanti dal bilancio approvato precedentemente alla adozione della delibera”*;



VISTO l'articolo 7 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante “*Misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” (convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132), come modificato, da ultimo, dall'articolo 117 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27), ai sensi del quale “*Il Presidente e i componenti del Consiglio dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, in carica alla data del 19 settembre 2019, continuano a esercitare le proprie funzioni fino a non oltre i sessanta giorni successivi alla data di cessazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 95/19/CONS;

VISTA la delibera n. 172/17/CONS, del 18 aprile 2017, recante “*Attuazione della nuova organizzazione dell'Autorità: individuazione degli Uffici di secondo livello*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 232/18/CONS;

VISTA la delibera n. 527/18/CONS, del 30 ottobre 2018, recante “*Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l'anno 2019 dai soggetti che operano nei settori delle comunicazioni elettroniche e dei servizi media*”, con la quale è stata fissata la misura della contribuzione nell'1,3 per mille dei ricavi conseguiti nel settore delle comunicazioni elettroniche e dell'1,9 per mille dei ricavi conseguiti nel settore dei servizi *media*, come risultanti nell'ultimo bilancio approvato prima della adozione della delibera ed è stato fissato al 1° aprile 2019 il termine per il versamento del contributo e l'invio dei dati anagrafici ed economici richiesti;

VISTA la delibera n. 19/19/CONS, del 22 gennaio 2019, recante “*Modello telematico e istruzioni per il versamento del contributo dovuto all'Autorità per l'anno 2019 dai soggetti che operano nei settori delle comunicazioni elettroniche e dei servizi media*”, e relativi allegati, con la quale l'Autorità ha predisposto un apposito modello telematico per la dichiarazione dei dati anagrafici ed economici dei contribuenti, nonché le istruzioni per la sua compilazione;

VISTA la dichiarazione, ai sensi e per gli effetti della delibera n. 527/18/CONS, della società Fandango TV s.r.l., C.F. 09123261001, con sede legale in Roma (RM), viale Gorizia 19, acquisita con prot. n. 92346 del 28 febbraio 2020, con la quale la società ha quantificato il contributo dovuto in euro 4.080,62 (quattromilaottanta/62) e la relativa nota allegata alla citata dichiarazione;

RILEVATO che la suddetta società, nonostante abbia trasmesso la dichiarazione per l'anno 2019, non ha versato il contributo dovuto per le spese di funzionamento

dell'Autorità, secondo quanto stabilito dalla delibera n. 527/18/CONS e come dalla stessa quantificato in sede di dichiarazione;

VISTA la nota di sollecito n. prot. 314982 del 22 luglio 2020, notificata a mezzo di posta elettronica certificata in pari data, con la quale il Servizio programmazione bilancio e digitalizzazione ha invitato la società Fandango TV s.r.l. a provvedere, entro il 31 luglio 2020, al pagamento del contributo dovuto per l'anno 2019, quantificato in euro 4.080,62 (quattromilaottanta/62) oltre agli interessi legali;

CONSIDERATO che la società Fandango TV s.r.l. non ha tuttora provveduto al pagamento del contributo dovuto;

CONSIDERATO che, sulle somme dovute, gli interessi legali sono calcolati a decorrere dalla scadenza dei termini previsti per il versamento del contributo, così come previsti nelle delibere annuali dell'Autorità, al fine di assicurare il corretto equilibrio del sistema nei confronti degli operatori che hanno tempestivamente versato quanto dovuto e di garantire la parità di trattamento degli stessi;

RITENUTO, pertanto, che la società Fandango TV s.r.l. deve versare all'Autorità, per l'anno 2019, un contributo complessivamente pari a euro 4.106,35 (quattromilacentosei/35) così composto:

	euro
Contributo 2019	4.080,62
Interessi legali	25,73
Totale	4.106,35

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*;

ACCERTA

il mancato versamento da parte della società Fandango TV s.r.l., C.F. 09123261001, con sede legale in Roma (RM), viale Gorizia 19, del contributo dovuto per le spese di funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni relativo all'anno 2019, secondo quanto disposto dalla delibera n. 527/18/CONS, del 30 ottobre 2018, per un ammontare pari a euro 4.106,35 (quattromilacentosei/35) inclusi gli interessi legali;

DIFFIDA

la predetta società a versare entro il termine di sessanta giorni dalla notifica del presente provvedimento il contributo dovuto all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l'anno 2019, pari a euro 4.106,35 (quattromilacentosei/35) comprensivo degli interessi legali, sul c/c bancario identificato dal codice IBAN

IT59S0542404297000000000582, intestato all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, evidenziando nella causale, oltre all'indicazione "*Contributo dovuto all'Autorità per l'anno 2019*", anche la ragione sociale, la partita IVA e/o il codice fiscale.

Entro il termine di giorni dieci dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - Servizio programmazione, bilancio e digitalizzazione, via Isonzo 21/b, 00198 Roma, ovvero via PEC all'indirizzo agcom@cert.agcom.it, quietanza dell'avvenuto pagamento.

La presente delibera vale a tutti gli effetti come interruzione della prescrizione.

In caso di mancato o parziale pagamento del contributo, l'Autorità procede alla riscossione coattiva mediante ruolo, applicando, a decorrere dalla scadenza del termine per il pagamento, gli interessi legali e le maggiori somme dovute ai sensi della normativa vigente.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 31, della legge n. 249 del 1997, i soggetti che non ottemperano agli ordini e alle diffide dell'Autorità sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.330,00 (diecimilatrecentotrenta/00) a euro 258.230,00 (duecentocinquantottomiladuecentotrenta/00).

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 6 agosto 2020

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Nicola Sansalone